



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>125</b>	<b>28/06/2023</b>	<b>17</b>	<b>7</b>

Oggetto:

***Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 per la violazione dell'art. 96 co.4 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dalla Regione Carabinieri Forestale Campania - Stazione di Caserta, con nota di contestazione 28/2019. Trasgressore: Cioffi Alessandro***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### VISTO

- Che La Regione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di Caserta effettuava, su richiesta di privato cittadino, in data 15/02/2019, un controllo presso un fondo agricolo di proprietà di Cioffi Alessandro;
- Che, per quanto di rilevanza amministrativa e di competenza di questo Ufficio, è emerso:
  - *“Si riscontrava la presenza di alcuni operai che stavano eseguendo dei lavori di incamiciatura di un pozzo già esistente, per l’attingimento di acque dal sottosuolo”;*
  - Che, sentito, dal Corpo dei Carabinieri in intestazione, il padre di Cioffi Alessandro, lo stesso dichiarava: *“..che il proprio figlio aveva acquistato il terreno agricolo da poco tempo e che il pozzo era già presente sul fondo. Si procedeva a chiedere la concessione e/o l’autorizzazione relative al pozzo in questione. Lo stesso, dopo aver parlato con il di lui figlio Alessandro e dopo aver svolto varie verifiche presso l’Ente competenze, comunicava che il pozzo non era stato mai autorizzato...”;*
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota n. 200/2019, trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo regionale n. 220247 del 04/04/2019, il Corpo Dei Carabinieri in intestazione contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981, al sig. Cioffi Alessandro, la violazione del Regio Decreto 1775/1933 art. 17 co. 1 così come modificato dall’art. 96 co. 4 del D.Lgs. 152/2006;
- Che, allegata alla nota pervenuta allo scrivente Ufficio, vi era la relata di notifica della contestazione al sig. Cioffi, ricevuta dallo stesso in data 05/03/2019.

### RILEVATO

- Che la contestazione in oggetto risulta correttamente e tempestivamente notificata;
- Che non sono pervenute, da parte dell’interessato, memorie difensive scritte né richiesta di audizione orale, benché debitamente informato di tale possibilità, nell’atto di contestazione.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che l’art. 17, c. 1, R. D. n. 1775/33 (come sostituito dall’art. 96, c. 4 D. Lgs. n. 152/2006, ss.mm.ii.), così dispone: *“salvo quanto previsto dall’art. 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente”;*
- Che al comma 3 lo stesso art. 17 stabilisce altresì: *“Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l’amministrazione competente dispone la cessazione dell’utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro”;*
- Che per quanto su esposto, l’opera è stata realizzata in violazione all’art.6 tit. II Capo I del *“Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l’uso domestico di acque pubbliche”* approvato con D.G.R. n. 184 del 12/04/2012, ai sensi dell’art. 95 del R.D. n. 1775/1933, per assenza di autorizzazione;
- Che, ai sensi dell’art. 135 c.4 D. Lgs. n. 152/06 e ss mm.ii., per tale violazione non è ammissibile il pagamento in misura ridotta;
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all’art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;*
- Che l’art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell’ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

### CONSIDERATO IN FATTO

- Che non risultano, agli atti dello scrivente Ufficio, a carico del sig. Cioffi, illeciti della stessa indole commessi nei cinque anni precedenti;
- Che lo stesso organo accertatore, Regione Carabinieri Forestale Campania stazione di Caserta nel caso di specie, rilevava e suggeriva che l’entità della violazione fosse di scarsa rilevanza, in virtù dell’estensione modesta del terreno (35 are 95 centiare) e dello scarso utilizzo delle acque derivate, considerato che le stesse non erano utilizzate per attività agricole.

### VISTO

- Il R. D. n. 1775/33;
- L'art. 96 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 224886 del 02/05/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

#### **DECRETA**

- Di ingiungere al Sig. Cioffi Alessandro\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, il pagamento della somma di **€ 300,00 (Trecento/00), oltre eventuali spese di notifica**, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione dell'art. 96 co. 4 del D.Lgs 152/2006 di cui alla nota di contestazione in oggetto, prodotta dalla Regione Carabinieri Forestale Campania – stazione di Caserta.

#### **COMUNICA**

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: [https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html) alla sezione: altre tipologie di pagamento
- Cioffi Alessandro - Codice tributo: 531
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo [uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it) oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

#### **AVVERTE**

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

#### **MODALITA' DI NOTIFICA**

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa potrà avvenire a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in **€ 8,50 (Otto/50)**. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, Regione Carabinieri Forestale Campania – stazione di Caserta che ha elevato la contestazione.

Il Dirigente  
Dott. Antonello Barretta